

Anche la quarta sezione del Consiglio di Stato rimette alla Corte costituzionale alcune questioni inerenti l'abrogazione retroattiva del c.d. allineamento stipendiale

[Cons. St., sez. IV, ord., 8 febbraio 2017, n. 550](#)

**Magistrati – Trattamento economico - Adeguamento stipendiale – Abrogazione retroattiva – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità**

*Non è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'articolo 50, comma 4, penultimo e ultimo periodo della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ( Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge finanziaria 2001), in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nella parte in cui tale norma, sancendo la portata retroattiva dell'abrogazione dell'articolo 4, nono comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e prevedendo che detta abrogazione possa travolgere anche posizioni individuali già riconosciute mediante decisioni definitive su ricorsi straordinari, ha inciso sulle controversie pendenti che erano state intraprese per ottenere la esecuzione delle suddette decisioni definitive sui ricorsi straordinari (1).*

(1) I.- Con l'ordinanza in epigrafe anche la quarta sezione di Palazzo Spada, sulla scia della rimessione già disposta dalla [Adunanza plenaria – ordinanza 14 luglio 2015, n. 7](#), in *Foro it.*, 2015, III, 656 con nota di GRASSO cui si rinvia per ogni approfondimento - affida alla Corte costituzionale ulteriori questioni in ordine alla abrogazione retroattiva della norma sancita dall'[art. 4, co. 9, l. n. 425 del 1984](#).

L'ordinanza della Adunanza plenaria, in particolare aveva espresso i seguenti principi:

a) *Le norme interne contrastanti con la Cedu sono suscettibili unicamente di sindacato accentrato da parte della corte costituzionale;*

b) *non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50, 4° comma, penultimo e ultimo periodo, l. 23 dicembre 2000 n. 388, in tema di trattamento economico spettante ai magistrati e agli avvocati dello stato a titolo di adeguamento stipendiale, nella parte in cui, sancendo la portata retroattiva dell'abrogazione dell'art. 4, 9° comma, l. 6 agosto 1984 n. 425, prevede che detta abrogazione possa travolgere anche posizioni individuali già riconosciute mediante decisioni definitive su ricorsi straordinari, in riferimento agli art. 3, 97 e 117, 1° comma, Cost.;*

c) *non può essere riconosciuta valenza giurisdizionale e, quindi, l'intangibilità propria della res iudicata ai decreti presidenziali adottati prima delle modifiche introdotte dall'art. 69 l. n. 69 del 2009 e dall'art. 7 d.leg. n. 104 del 2010, in un contesto normativo in cui la decisione,*

*pur esibendo nel suo nucleo essenziale la connotazione di statuizione di carattere giustiziale, non poteva ancora considerarsi espressione di «funzione giurisdizionale» nel significato pregnante degli art. 102, 1° comma, e 103, 1° comma, Cost..*

II.- La norma in contestazione (art. 50, 4° comma, penultimo e ultimo periodo, della legge finanziaria 2001, nell'abrogare la norma che prevedeva una forma tipizzata di allineamento stipendiale per i vincitori del concorso a consigliere di Stato (art. 4, 9° comma, l. 6 agosto 1984 n. 425), ha previsto che tale abrogazione possa travolgere anche le posizioni individuali già riconosciute mediante decisioni definitive rese su ricorsi straordinari, come nel caso degli odierni ricorrenti.

In origine, una questione di costituzionalità della norma in questione era già stata sollevato, sotto un diverso profilo, nel giudizio di primo grado ([T.a.r. per il Lazio, sez. I, ord.za 14 luglio 2004, n. 6971](#)), in specie nella parte in cui, precisando la portata retroattiva dell'abrogazione da esso contemplata, la norma prevede che questa possa travolgere anche posizioni individuali già riconosciute mediante sentenze o decisioni di ricorsi straordinari che erano ormai divenute definitive. Secondo il giudice remittente la portata retroattiva delle norme di interpretazione autentica incontra, tra gli altri, i limiti della tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e quello del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

La Consulta, tuttavia, aveva ritenuto infondata la questione ([Corte cost. 15 luglio 2005, n. 282](#), in *Giur. cost.* 2005, 4), ritenendo insussistente la violazione sia degli artt. 24 e 113 Cost., perché la garanzia da essi prevista si riferisce al diritto di agire in sede giurisdizionale e non nella sede amministrativa del ricorso straordinario al presidente della repubblica; sia degli artt. 100 e 103 Cost., poiché non vengono in rilievo profili concernenti l'attività giurisdizionale affidata al Consiglio di Stato; sia dell'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'affidamento nella sicurezza giuridica, poiché il legislatore, in sede di interpretazione autentica, può modificare sfavorevolmente, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati.

III.- Con l'ordinanza in epigrafe la quarta sezione - dopo aver richiamato e condiviso i profili di cui alla rimessione disposta dalla Plenaria n. 7 del 2015 e dichiarato inammissibili o manifestamente infondati una serie di ulteriori rilievi sviluppati dai ricorrenti - ha disposto un nuovo rinvio alla Consulta in base a un differente parametro.

In particolare - facendo leva su un precedente reso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Sez. II, 1 luglio 2014, Guadagno c. Italia, favorevole ad alcuni magistrati amministrativi che lamentavano l'abrogazione retroattiva del c.d. allineamento stipendiale con incidenza diretta sui giudizi in corso senza che si potessero ravvisare motivi imperativi a tutela dell'interesse nazionale) - l'ordinanza in commento ha sottolineato come la norma sia intervenuta nel corso di una controversia pendente tra l'amministrazione e gli odierni ricorrenti in ottemperanza, con una previsione atta a privare di effetti i decreti decisori favorevoli dagli stessi ottenuti ed anche la successiva attività volta ad ottenerne l'esecuzione, in assenza di motivi imperativi di interesse generale, in termini quindi tali da mutilare il diritto di difesa degli odierni ricorrenti in ottemperanza (art. 24 della Costituzione) ed insieme il principio di parità delle parti (art. 111 della Costituzione), e del giusto processo (art. 117 della Costituzione in connessione con gli articoli 6 e 13 della CEDU).